

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 201/CGF– RIUNIONE DELL’8 MARZO 2013

## 1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DELL’1.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 97 del 3.12.2012)

Con decisione del 3 dicembre 2012, Com. Uff. n. 97, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 1° dicembre 2012 tra la società F.C. Juventus S.p.A. e la società Torino F.C. S.p.A., valevole per la quindicesima giornata di andata del Campionato di Serie A, irrogava al Torino l’ammenda di €25.000,00, “ per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, gravemente danneggiato nel proprio settore un centinaio di seggiolini, un separatore di settore nonché locali adibiti a servizi igienici; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Torino, la quale, con ampia motivazione, sosteneva, in primo luogo, la mancata identificazione, quali autori dei danneggiamenti, dei tifosi torinisti, ed in secondo luogo si doleva della sproporzionalità della sanzione anche in ragione del fatto che sarebbe stato possibile applicare l’art. 14, comma 5, C.G.S. come esimente e non solo ai fini della riduzione della pena, concludendo per l’annullamento o, in via subordinata, per la riduzione dell’ammenda irrogata.

All’udienza del 10 gennaio 2013, la Corte prendeva atto che nella relazione del collaboratore della Procura Federale si faceva riferimento a notizie attinte dal responsabile dell’ordine pubblico circa scontri intervenuti nelle adiacenze dello stadio tra sostenitori delle due squadre, con ferimenti e ricoveri ospedalieri anche di personale della Digos, emettendo una ordinanza interlocutoria volta ad approfondire questi ultimi aspetti dei quali non vi era esatto riscontro nella decisione del Giudice Sportivo di primo grado, e rinviando la decisione sul reclamo all’esito dei richiesti accertamenti.

Alla odierna udienza la Corte ha potuto esaminare la relazione della Procura Federale la quale, nel confermare quanto riferito dal collaboratore, trasmetteva la e-mail a quest’ultimo inviata dal responsabile dell’ordine pubblico allo stadio, dottor Antonio Politano, in cui si riportavano gli episodi di violenza accaduti durante l’afflusso allo stadio delle opposte tifoserie nei termini precedentemente riferiti.

La decisione della Corte, tuttavia, deve limitarsi alle motivazioni addotte dal Giudice di prime cure relativamente alla sanzione inflitta alla società appellante, non potendo assumere alcun rilievo gli episodi, anche se di rilevante gravità, non direttamente esaminati nella decisione impugnata.

In tale ottica riduttiva dell'ambito deliberativo appare, in effetti, eccessivamente afflittiva la misura dell'ammenda, irrogata in relazione solo a danneggiamenti di seggiolini e di locali igienici, e risulta maggiormente conforme a principi di giustizia, anche nel solco della dosimetria che ha sempre informato la giurisprudenza di questa Corte, la riduzione dell'ammenda stessa ad € 15.000,00, così accogliendo uno dei motivi di ricorso avanzato dalla società Torino F.C. S.p.A., fatti salvi i profili risarcitori da valutare eventualmente in diversa e competente sede.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino, riduce la sanzione inflitta dell'ammenda a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PADOVA DEL 2.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B- Com. Uff. n. 69 del 5.2.2013)**

Con Com. Uff. n. 69 del 5 febbraio 2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B disponeva a carico della U.S. Grosseto F.C. S.r.l il pagamento di una ammenda di € 4.000,00, per avere, un componente non identificato della panchina, lanciato una bottiglietta all'indirizzo dell' Arbitro senza colpirlo.

In particolare, al 29' del secondo tempo della gara Grosseto/Padova del 2.2.2013, è stata gettata in campo una bottiglietta d'acqua, tappata e semivuota, come rilevato tanto nel referto dell'Arbitro, Sig. Marco Di Bello della sez. di Brindisi, tanto dai collaboratori della Procura Federale, Sig.ri Gianmichele Corona e Danilo Caleca.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, in data 14.2.2013, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. chiedendo, in via principale, l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata e, in via graduata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

Nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale, Sig.ri Gianmichele Corona e Danilo Caleca, del 3.2.2013, si legge testualmente che: *“Al 29° della seconda frazione di gioco dalla panchina del Grosseto veniva lanciata in campo, all'indirizzo dell'arbitro, senza colpire, una bottiglietta d'acqua tappata”*.

Nel referto dell'arbitro di gara, il Sig. Marco Di Bello della sez. di Brindisi, nella sezione: *“Comportamento del pubblico”* è riportato: *“Al 29° del 2° tempo vedevo l'arrivo in campo di una bottiglietta piccola di acqua semipiena. Non capivo se la stessa fosse stata lanciata dalla tribuna o dal campo per destinazione. La stessa comunque non colpiva nessuno”*.

La difesa della Società sostiene che esisterebbe un'evidente discrasia tra la descrizione della fattispecie come riportata nel rapporto dei Collaboratori della Procura Federale e quanto invece scritto nel referto del direttore di gara.

In particolare, sostiene parte ricorrente che tale contraddittorietà lascerebbe trasparire significativi dubbi in ordine alla effettiva antidoverosità del comportamento, non essendovi certezza se il lancio della bottiglietta sia stato opera di un componente della panchina del club reclamante ovvero che se sia stata lanciata dalla tribuna all'indirizzo del direttore di gara.

Inoltre, avrebbe errato il Giudice Sportivo non avendo considerato la circostanza, incontestata, che la bottiglietta in questione non aveva colpito nessuno.

Il Collegio, in primo luogo, rileva che non vi è significativa contraddittorietà tra quanto riportato dal verbale dell'arbitro e quanto sostenuto dal collaboratore della Procura Federale, in quanto quest'ultimo si è limitato a specificare in maniera puntuale le circostanze della fattispecie che sono sfuggite al direttore di gara, evidentemente impegnato a seguire lo sviluppo del gioco e pertanto impossibilitato, suo malgrado, a osservare attentamente quanto avveniva nel corso della gara sulla panchina della squadra ospitante.

Peraltro il referto arbitrale appare anche “sbarrato” nella parte in cui inizialmente riportava l'episodio, ad ulteriore conforto del fatto che il direttore di gara non ha visto da dove provenisse la bottiglietta.

Pertanto, valenza effettivamente probante circa l'avvenuto lancio può allo stato attribuirsi al solo rapporto dei collaboratori della Procura Federale, che hanno descritto l'evento.

In secondo luogo, la circostanza per cui la bottiglietta lanciata non abbia colpito nessuno (e, nel caso di specie, l'arbitro, pur lanciata al suo indirizzo) non può costituire, certamente, una causa di giustificazione per la società, i cui tesserati, seppur non identificati, si siano resi responsabili di una condotta di tal fatta. Condotta che è comunque grave e di per sé pericolosa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 9.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 dell'11.2.2013)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 147 dell'11.2.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A, seguito gara Lazio/Napoli del 9.2.2013, le ha inflitto la sanzione della ammenda di €15.000,00 “per avere, suoi sostenitori, dal 20° al 45° del 1° tempo, indirizzato reiteratamente un fascio di luce laser sull'Arbitro e sui calciatori della squadra avversaria”; recidiva specifica e entità della sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, c. 1, lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le FF.OO. ai fini preventivi e di vigilanza”.

Con i motivi scritti la ricorrente si è doluta del mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13, comma 2, lett. e) C.G.S..

Ha, a tal uopo, osservato che il G.S. nel contenuto motivazionale della sua decisione, riconoscendo che la ricorrente si era concretamente operata con le FF.OO. ai fini preventivi e di vigilanza, aveva di fatto attestato la sussistenza della ulteriore circostanza prevista dall'art. 13, comma 1, dando così luogo alla integrazione dell'esimente.

Ha concluso, in via principale, per l'annullamento e/o revoca della sanzione previo riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S., con conseguente integrazione della relativa esimente, in subordine, ha richiesto, applicandosi l'attenuante della disputa della gara in campo avverso, la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

Alla seduta dell'8.3.2013, fissata davanti alla C.G.S. – 1ª Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva, però, questa Corte che l'assunto della ricorrente è surrettizio e privo di fondamento atteso che l'enunciazione motivazionale del Giudice Sportivo non rappresenta altro che la previsione dell'attenuante di cui alla lett. b) dell'art. 13, comma 1, C.G.S..

Attenuazione della sanzione, e non esimente, non avendo, all'evidenza, ritenuto la sussistenza dei presupposti sanciti dalla lett. e) per l'omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza della Società.

Sanzione che questa Corte ritiene del tutto congrua in ragione della contestata recidiva specifica per analoghe condotte verificatesi nel corso della gara Napoli/Roma del 7.1.2013.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL CALCIATORE ABOU DIOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/TORINO DEL 24.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)

Con decisione del 26 febbraio 2013, Com. Uff. n. 155, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 24 febbraio 2013 tra il Cagliari ed il Torino valevole per il Campionato di Serie A, settima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Torino Diop Abou la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore con una manata al volto; infrazione rilevata da un Arbitro addizionale”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società Torino F. C. S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo ma durante un'azione di giuoco, caratterizzandosi, quindi, come un semplice, sia pur vigoroso, contrasto fisico. Si chiedeva, pertanto la riduzione della squalifica, con eventuale commutazione di parte di essa in una sanzione pecuniaria.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Quello che, infatti, determina la valutazione della gravità del comportamento di un calciatore, e, di conseguenza la misura della sanzione da infliggere, non è soltanto la circostanza che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento di un'azione o a giuoco fermo, cosa che pure riveste una certa rilevanza, ma piuttosto l'oggettiva delibazione relativa alla natura, all'entità, e si potrebbe aggiungere, alla pericolosità del gesto di cui si discute, per cui deve essere qualificato come violento, e quindi suscettibile dell'irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui oggettive caratteristiche lo fanno definire tale, anche in considerazione della sua estraneità alla dinamica del giuoco.

Nel caso di specie, anche volendo, in ipotesi, aderire alla prospettazione difensiva secondo la quale l'episodio sarebbe accaduto nel corso di un'azione e non a giuoco già interrotto, circostanza quest'ultima probabilmente già tenuta presente nella determinazione dell'entità della sanzione da infliggere, rimane insuperabile la valutazione relativa alla intrinseca valenza violenta, oltre che alla volontarietà, del colpo inflitto al calciatore avversario. Essendo, poi, stata irrogata la squalifica nel minimo edittale previsto per tale tipo di infrazione, non vi è spazio per la sua riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Abou Diop e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 20.3.2013 INFLITTA SEGUITO GARA BARI/HELLAS VERONA DEL 27.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 27.2.2013)**

Con ricorso ritualmente proposto il Sig. Sean Sogliano, D.S. della Hellas Verona F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 78 del 28.2.2013) del Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B, che gli aveva inflitto, seguito gara Bari/Verona del 27.2.2013, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito Federale a tutto il 20.3.2013, per avere, al 32° del 1° tempo, rivolto all'Arbitro l'epiteto insultante "sei una testa di c...." a giuoco fermo.

Con i motivi scritti il ricorrente ha rilevato, in via preliminare, che la sanzione inflittagli con la contestata recidiva era da considerarsi frutto di una errata applicazione della stessa da parte del Giudice Sportivo, atteso che, come si evinceva dal referto arbitrale, l'epiteto era stato, in realtà, rivolto ad un giocatore avversario.

Da ciò conseguiva un ridimensionamento, nella sua gravità, dell'episodio antidisciplinare erroneamente sanzionato.

Ha ulteriormente eccepito l'eccessività e vessatorietà della sanzione irrogatagli corrispondente addirittura a ben 4 giornate di attività agonistica.

Ha, infine, concluso chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità e/o annullabilità della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa a tutto il 14.3.2013.

Alla seduta dell'8.3.2013, fissata davanti alla C.G.S. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che la condotta del ricorrente, riferita ad un giocatore avversario e non all'arbitro, pur censurabile, sia comunque meritevole di sanzione, seppure meno afflittiva nella sua entità, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta posta in essere.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Sean Sogliano riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 14.3.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO DEL SIG. KALADZE KAKHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)**

**7. RICORSO DEL SIG. DAVIDE BIONDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)**

**8. RICORSO DEL CALCIATORE BIRSA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)**

**9. RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE MESI 1 E AMMENDA DI €30.000,00 AL SIG. PREZIOSI ENRICO;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. SEBASTIEN FREY,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. ANDREAS GRANQVIST,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. MARCO ROSSI,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. CESARE BOVO,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. JURAJ KUCKA,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. LUCA ANTONELLI,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. CRISTOBAL JORQUERA,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. LUIS MIGUEL PINTO VELOSO,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. JOSE EDUARDO BISCHOFE**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. GIANDOMENICO MESTO,**
- **AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. ALBERTO GIARDINO**
- **AMMENDA DI €100.000,00 ALLA SOCIETÀ**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)**

**10. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA AL CALC. PALACIO RODRIGO SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1,**

**COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 8 marzo 2012 per decidere in ordine ai seguenti ricorsi, presentati contro le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in riferimento alla gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012:

(i) ricorso del Sig. Kakha Kaladze, avverso la sanzione della ammenda di €10.000,00, inflitta per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;

(ii) ricorso del Sig. Davide Biondini, avverso la sanzione della ammenda di € 10.000,00, inflitta per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;

(iii) ricorso del Sig. Valter Birsa, avverso la sanzione della ammenda di €10.000,00, inflitta per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.;

(iv) ricorso del Genoa C.F.C. avverso le sanzioni, inflitte per violazione degli artt. 1, comma 1 e 4 commi 1 e 2, C.G.S. di:

- inibizione di un mese ed ammenda di €30.000,00 irrogate al Sig. Preziosi Enrico;

- ammenda di €10.000,00 irrogata a ciascuno dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino;

(v) ricorso della F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta al Sig. Palacio Rodrigo, per violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S..

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore federale:

(i) del Sig. Enrico Preziosi, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena del 22 aprile 2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all'inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi;

(ii) del Sig. Francesco Salucci, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi;

(iii) dei Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi;

(iv) del Sig. Giuseppe Sculli, per l'accertamento della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell'organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni "esigenza connessa al tifo", commentando, tra l'altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione;

(v) della Società, per l'accertamento della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv).

Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del Sig. Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso e Luca Antonelli lamentavano la

violazione del principio del “*ne bis in idem*”, in quanto il Giudice Sportivo si sarebbe già pronunciato sulla gara oggetto di contestazione, ritenendo meritevole di sanzione esclusivamente il comportamento dei tifosi del Genoa. Nel merito, i predetti Signori invocavano l’esimente dell’art. 54 c.p., per aver agito per la necessità di salvarsi dal pericolo di un grave danno alla persona.

I Sig.ri Enrico Preziosi e Francesco Salucci eccepivano, a loro volta, la violazione del principio del “*ne bis in idem*”, per il medesimo principio di cui sopra, contestando, altresì, l’esistenza dei fatti loro ascritti.

I Sig.ri Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa eccepivano di aver aderito ad una richiesta avanzata dalla Società e/o del capitano Marco Rossi e, comunque, di aver agito in una situazione di assoluta insicurezza ambientale.

Il Sig. Giuseppe Sculli, rilevato che “*nemo tenetur se detergere*”, escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta. Innanzi alla Commissione Disciplinare comparivano il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l’accertamento delle responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni:

(i) al Sig. Enrico Preziosi, l’inibizione di un mese e l’ammenda di €100.000,00;

(ii) al Sig. Francesco Salucci, l’inibizione di quindici giorni;

(iii) ai Sig.ri Davide Biondini. In particolare, i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l’ammenda di €30.000,00 ciascuno;

(iv) al Sig. Giuseppe Sculli, la squalifica di tre mesi;

(v) alla Società, l’ammenda di €300.000,00.

Comparivano, altresì, i Sig.ri Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il Sig. Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell’incolpato.

La Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato e, conseguentemente, accoglieva l’eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del “*ne bis in idem*”, riconoscendo “*la totale sovrapposibilità tra i fatti di cui al deferimento in questione e quelli portati a conoscenza del Giudice Sportivo, a nulla rilevando, in questa sede, quale sia stato il provvedimento da questi adottato quanto, piuttosto, la circostanza che il Giudice Sportivo abbia avuto tutti gli elementi per valutare ed eventualmente sanzionare i fatti ascritti ai deferiti*”. Per queste ragioni, la Commissione, accogliendo la predetta eccezione, dichiarava il deferimento in questione improcedibile nei confronti dei soggetti deferiti. Con la medesima decisione, la Commissione accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa – Siena, ed il Sig. Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il Sig. Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria, facendosi portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all’attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al Sig. Sculli la sanzione della squalifica per un mese ed alla Società la sanzione dell’ammenda di €30.000,00.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale sostiene come la predetta decisione appaia viziata da *error in iudicando*, in quanto, dichiarando esistente la violazione del principio del “*ne bis in idem*”, la Commissione non avrebbe tenuto conto della palese diversità delle circostanze oggetto del deferimento e del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Ed, invero, a detta del Procuratore Federale, mentre il Giudice Sportivo avrebbe comminato alla Società la sanzione di disputare le successive due gare a porte chiuse, a causa del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio

dei propri sostenitori, il deferimento del Procuratore federale medesimo avrebbe avuto ad oggetto la consegna della maglie di giuoco da parte dei giocatori del Genoa ad alcuni sostenitori.

A sostegno del fatto che il Giudice Sportivo si sia pronunciato esclusivamente sul comportamento dei sostenitori del Genoa, vi è la segnalazione di prova televisiva, da parte della Procura Federale, ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, quindi, esclusivamente al comportamento della tifoseria. Per questi motivi, il Procuratore federale chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e, conseguentemente, la ritrasmissione degli atti alla Commissione medesima ai fini della pronuncia sul merito.

Contro il ricorso del Procuratore federale hanno presentato, attraverso diverse memorie, controdeduzioni i Sig.ri Enrico Preziosi, Francesco Salucci, Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli e la Società.

Tutti i predetti soggetti hanno insistito per l'accertamento della violazione del principio del "*ne bis in idem*", rilevando come il Giudice Sportivo avrebbe reso la propria pronuncia su tutto quanto oggetto di risultanze probatorie contenute negli atti ufficiali a lui rimessi, emettendo provvedimenti disciplinari sulle condotte della tifoseria del Genoa, in quanto meritevoli di essere sanzionate, e non sanzionando il comportamento dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società in quanto non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanzionatorio. A detta dei suddetti soggetti, quindi, il Giudice Sportivo avrebbe già esaminato anche la condotta dei giocatori, del Presidente e del dirigente della Società, ritenendola non meritevole di essere sanzionata, con la conseguente necessità di considerare il deferimento del Procuratore Federale improcedibile, in quanto avente ad oggetto le medesime circostanze prese in esame dal Giudice Sportivo.

La Corte di Giustizia Federale, riunitasi in data 15 novembre 2012, ha accolto il ricorso della Procura Federale e ha accertato come le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore federale e quelle esaminate dal Giudice Sportivo siano differenti: le prime riguardano il comportamento tenuto dai calciatori, dal Presidente e dal dirigente del Genoa, in relazione all'atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre le seconde hanno ad oggetto esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. La Corte ha precisato, altresì, che quanto sopra argomentato appariva confermato dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori.

Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non sussistente, nel caso di specie, alcuna violazione del principio del "*ne bis in idem*" e ha, pertanto, rimesso la decisione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., alla Commissione Disciplinare Nazionale, perché quest'ultima potesse esaminare nel merito la condotta posta in essere dai soggetti deferiti.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare, riunitasi in data 7 febbraio 2013, sono comparsi (i) la Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento delle richieste sanzionatorie già presentate nel corso della precedente fase di giudizio, (ii) i difensori dei deferiti, che si sono riportati alle difese già presentate nel corso del procedimento, (iii) nonché il difensore del Sig. Biondini, il quale ha fatto prevenire una memoria, deducendo la duplice scriminante della sussistenza dello stato di necessità e dell'essersi adeguato alle direttive della società ed assumendo, tra l'altro, l'inconsistenza dell'addebito che era stato mosso al Sig. Biondini medesimo, anche in ragione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe emesso alcuna sanzione nei confronti del giocatore stesso, nonostante avesse tutti gli elementi per valutare la condotta di quest'ultimo.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nella propria decisione, ha rilevato come il gesto di togliersi la maglia di gioco durante una gara costituisce il venir meno ai valori dello sport, a nulla rilevando, in termini di attenuante o, addirittura, di esimente, l'aver agito su espresso invito del presidente della Società. La Commissione precisa, altresì, che, nonostante ci si trovasse in un contesto di particolare tensione, "*non si era però sconfinato in una sorta di stato di necessità, atteso che, come risulta dagli atti, il preposto all'ordine pubblico aveva garantito che, grazie alla presenza ed agli interventi della forza pubblica, non vi fossero pericoli per l'incolumità dei calciatori*". Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, ritenendo violato l'art. 1, comma 1, C.G.S., accoglieva il deferimento, salvo che per il Sig. Salucci, ed infliggeva:

(i) al Sig. Enrico Preziosi, la sanzione dell'inibizione di mesi uno e l'ammenda di € 30.000,00;

(ii) ai Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, Kakha Kaladze, Davide Biondini, Palacio Rodrigo e Valter Birsa, l'ammenda di €10.000,00 ciascuno;

(iii) alla Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., l'ammenda di €100.000,00.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso i Sig.ri Kakha Kaladze, Davide Biondini, Valter Birsa, la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, nonché la F.C. Internazionale Milano, per il Sig. Palacio Rodrigo.

Eccezione comune a quasi tutti i deferiti è il richiamo allo stato di necessità che ha costretto gli stessi a togliersi le maglie di gioco ed a consegnare le stesse ai tifosi: a detta dei predetti giocatori, invero, il loro comportamento sarebbe stato imposto da circostanze quali il pericolo per l'incolumità pubblica e dei calciatori stessi, già pesantemente minacciati dai tifosi, ed il rischio di subire una pesante penalizzazione qualora la gara fosse stata definitivamente interrotta. Inoltre, i calciatori giustificano la propria condotta assumendo di aver obbedito ad una indicazione delle propria dirigenza e del proprio capitano, indicazione questa opportuna per ripristinare i presupposti di garanzia di sicurezza necessari. In merito alla posizione del Sig. Enrico Preziosi, la Società sostiene che quest'ultimo non avrebbe invitato i giocatori a consegnare le magliette, in quanto avrebbe fatto il proprio ingresso in campo soltanto quando tale decisione era già stata presa dai calciatori presenti. Il Sig. Preziosi avrebbe, pertanto, semplicemente acconsentito a che la decisione già presa fosse attuata. In aggiunta alle difese appena riportate, il Sig. Palacio insiste, poi, per l'accertamento del ne bis in idem, in quanto i medesimi fatti oggetto del deferimento sarebbero già stati oggetto di pronuncia da parte del Giudice Sportivo. Quanto poi alla posizione del Sig. Biondini, quest'ultimo assume di non aver direttamente interloquito con il Vice Questore Vicario, il quale consigliava di non aderire alle richieste dei tifosi, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza, e di aver semplicemente adempiuto ad una direttiva della propria società, della cui eventuale illegittimità non poteva in alcun modo avvedersi.

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 8 marzo 2013, sono presenti la Procura Federale, la quale chiede la conferma della sentenza della Commissione Disciplinare, per la Genoa F.C.F. ed i Sig.ri Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Luca Antonelli, Cristobal Jorquera, Luis Miguel Pinto Veloso, Jose Eduardo Bischofe, Giandomenico Mesto, Alberto Giardino, l'Avv. Grassani, per il Sig. Biondini, l'Avv. Bianchi, per la Internazionale Milano S.p.A., l'Avv. Raffaelli, per il Sig. Birsa, l'Avv. Pantaleo Longo. Nessuno è comparso per il Sig. Kaladze.

La Corte, esaminati gli atti, riunisce i ricorsi e rileva come, nonostante il clima di particolare tensione che si era creato nel corso della partita in questione ed il delicato stato psicologico di tutti i protagonisti, non vi erano i presupposti e gli elementi necessari perché si potesse configurare uno stato di necessità, tale da giustificare il comportamento dei giocatori e della dirigenza della Genoa F.C.F. Ciò detto in quanto, così come risulta dagli atti e rilevato anche dalla Commissione Disciplinare nella propria decisione, il Vice Questore aveva provveduto a tranquillizzare tutti i soggetti presenti in campo, raccomandandosi di non dare seguito alle provocazioni ed alle richieste dei facinorosi, garantendo che l'intervento della forza pubblica avrebbe evitato l'insorgere di pericoli per i calciatori ed il pubblico ed avrebbe ripristinato le condizioni di sicurezza necessarie. L'eccezione dello stato di necessità si pone in contrasto, altresì, con le affermazioni rese in sede di audizione da taluni ricorrenti alla procura Federale, in base alle quali risulta ammessa la loro volontà di evitare, togliendosi le magliette ed assecondando le richieste dei tifosi, non già ripercussioni personali, ma una penalizzazione della squadra qualora la gara non fosse proseguita. È di tutta evidenza, invero, che il voler evitare penalizzazioni della squadra non può giustificare l'appello ad uno stato di necessità, in presenza delle rassicurazioni offerte dal Vice-Questore in ordine alle condizioni di sicurezza dei medesimi ricorrenti e degli spettatori in generale.

La Corte conferma, altresì, quanto deciso dalla Commissione Disciplinare in merito alla presunta esimente costituita dall'aver agito su indicazione della società di appartenenza: ogni calciatore coinvolto nei fatti oggetto del presente procedimento era, infatti, libero di agire secondo la propria volontà, non essendo obbligato a seguire le direttive della propria squadra. Dimostrazione di quanto appena affermato è il comportamento del Sig. Sculli, unico giocatore a non aver aderito alle richieste dei tifosi ed alle indicazioni della società.

In merito alla posizione del Sig. Preziosi, è del tutto influente, ai fini del decidere, la circostanza per cui lo stesso sarebbe entrato in campo solo quando la decisione dei calciatori di consegnare le magliette ai tifosi era già stata presa. L'aver, invero, invitato a consegnare le magliette o l'aver semplicemente acconsentito a tale decisione, anche passivamente, risulta essere del tutto irrilevante ai fini della responsabilità a carico dello stesso Sig. Preziosi per i fatti accaduti.

Con riferimento all'eccezione sollevata dal Sig. Palacio in merito alla violazione del principio del *ne bis in idem*, la Corte conferma quanto dalla stessa sostenuto nella precedente fase di giudizio: non può essere riscontrata, infatti, nel caso di specie, una violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto le circostanze oggetto del deferimento del Procuratore Federale avevano ad oggetto il comportamento tenuto dai calciatori, in relazione all'atto della consegna delle proprie maglie ai tifosi, mentre quelle esaminate dal Giudice Sportivo riguardavano esclusivamente la condotta violenta della tifoseria del Genoa stesso. Quanto appena detto è confermato, tra l'altro, dalla segnalazione al Giudice Sportivo, da parte della Procura Federale, avente ad oggetto la visione delle immagini televisive ex art. 35, comma 2.2., C.G.S., relativa, cioè, alla sola condotta dei sostenitori.

In relazione, infine, al Sig. Biondini, risulta ugualmente influente la circostanza per cui lo stesso non avrebbe direttamente parlato con il Vice Questore: atteso il tempo trascorso nel campo (circa 44 minuti), è, invero, del tutto inverosimile che il Sig. Biondini non fosse venuto a conoscenza di quanto dal Vice Questore sostenuto in ordine alla assoluta assenza di uno stato di necessità. Il fatto, poi, che il calciatore in questione non sia stato sanzionato dal Giudice Sportivo è, allo stesso modo, irrilevante, atteso che quest'ultimo ha provveduto a giudicare, come detto, esclusivamente il comportamento dei tifosi, non prendendo in considerazione la condotta tenuta dai calciatori, oggetto, invece, del presente procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6, 7, 8, 9 e 10, li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

### **3° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Stefano Toschei; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**12. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 24.2.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società dell'Inter calcio – all'esito della gara Inter/Milan del 24.2.2013 - la sanzione dell'ammenda di €50.000,00 con diffida *“per avere suoi sostenitori: 1) all'11° del primo tempo, all'11°, 15°, 16° e 19° del secondo tempo, indirizzato grida e cori costituenti espressioni di discriminazione razziale ad un calciatore della squadra avversaria, 2) al 30° del primo tempo e al 44° del secondo tempo, indirizzato analoghi cori nei confronti di altro calciatore della squadra avversaria; 3) al 12° del primo tempo ed al 34° e 37° del secondo tempo, esposto quattro striscioni dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore e dei sostenitori della squadra avversaria; 4) nel corso del primo tempo e al 30° del secondo tempo, indirizzato in varie circostanze un fascio di luce laser sul terreno di gioco, nonostante i reiterati inviti a desistere da tale riprovevole comportamento; con recidiva specifica; entità della*

*sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per aver la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza".*

Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, all'uopo contestando, in punto di fatto, la lacunosa ricostruzione delle condotte in addebito e, rispetto al trattamento sanzionatorio, l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 13, comma 1, lett. d), che, congiuntamente a quelle già riconosciute ai sensi del medesimo art. 13, comma 1, lett. a) e b), avrebbe condotto all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 comma 1 C.G.S..

Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per la riduzione della sanzione applicata.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell'udienza all'esito dell'esposizione delle tesi difensive.

Il reclamo va accolto nei limiti di seguito indicati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale, così come sulla corretta qualificazione in termini di illecito delle condotte in addebito.

Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, occorre dare evidenza alle seguenti circostanze di fatto *"da parte della tifoseria dell'Inter occupante il settore di curva venivano rivolti sonori buh buh ad indirizzo del calciatore Mario Balotelli n. 45 del Milan all'11 p.t. allorché il predetto calciatore entrava in possesso palla. Gli stessi ululati buh buh venivano ripetuti all'11 del s.t. allorché il calciatore Balotelli entrava in contrasto di gioco con il calciatore avversario Cambiasso, a tali ululati seguiva il seguente coro Balotelli figlio di puttana. La suddetta condotta veniva reiterata al 15° ed al 16° del S.T. con l'esibizione di una vistosa banana gonfiabile...Analogha situazione si verificava anche al 19 del S.T. dopo uno scontro di gioco in area con un avversario.*

*Al 30° del primo tempo venivano indirizzati da parte della tifoseria dell'Inter, occupante il settore di curva, al calciatore Muntari..analoghi buh buh allorché lo stesso veniva ammonito dal direttore di gara ed al 44 del S.T. quando veniva sostituito".*

Orbene, in disparte l'inammissibilità in sé della prova per immagini, ammessa dal C.G.S. in riferimento solo a circostanze e secondo modalità tassativamente definite, qui non riscontrate, la stessa chiara e ripetuta percezione, in modo distinto e reiterato, dei cori in questione, riferiti alla tifoseria dell'Inter occupante il settore di curva (e dunque non ad uno sparuto gruppo di tifosi) e definiti "sonori", riflette, con immediatezza, l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, che non appaiono dunque aderenti alle divise risultanze istruttorie.

Del pari, prive di pregio si rivelano le osservazioni censoree riferite alla seconda tipologia di condotta in contestazione, consistita nella reiterata esibizione di quattro striscioni dal contenuto insultante.

Ed, invero, dalla medesima fonte di prova sopraindicata si evince che *"al 12° del s.t. venivano esposti dalla curva occupata dai sostenitori dell'Inter 2 striscioni dal seguente tenore "Balotelli sei solo un povero uomo di merda milanista", "Balotelli non riconosci tua figlia allora è un vizio di famiglia". Dal 34° al 40° del s.t. veniva esposto dagli stessi sostenitori di cui sopra uno striscione dal seguente tenore letterale "se Silvio compra anche il vaticano da Giudeo passi a Cristiano?" E ancora, dal 30° al 40° del s.t. veniva esposto uno striscione dal seguente tenore "Rossoneri Carabinieri".*

In disparte la non condivisibile lettura riduttiva accreditata dalla difesa attorea, circa la contenuta valenza offensiva di tutte le espressioni utilizzate, deve soggiungersi che la chiara attitudine degli striscioni esposti, tra cui anche quello recante la scritta *"Rossoneri Carabinieri"*, a concretare forme intollerabili di provocazione e di ingiuria deve essere colta in relazione alla peculiarità del contesto di riferimento in cui, per effetto della deprecabile adesione da parte di taluni gruppi di sostenitori a logiche e principi deviati, può diventare strumento di offesa anche ciò che costituisce un valore o un simbolo per la società civile.

In siffatte evenienze la dimensione illecita della condotta resta evidentemente immutata in considerazione della sua indubbia potenzialità – rinveniente dall'intrinseca attitudine, per le

medesime ragioni suesposte, ad essere percepita come offesa anche da parte del gruppo di destinazione – ad integrare un fattore di possibile perturbazione dell'ordine pubblico.

Quanto alle ulteriori contestazioni, mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto, risulta chiaramente accertata la provenienza dalla tifoseria interista dei fasci di luce laser indirizzati sul campo di gioco. Il rapporto dei collaboratori della Procura Federale evidenzia a tal riguardo che *“nel corso del primo tempo veniva indirizzato un fascio di luce laser proveniente dalla curva occupata dai sostenitori dell'Inter...in diverse occasioni. A tal riguardo veniva diffuso un annuncio al 6° ed al 25° del primo tempo volto a dissuadere la continuazione di tale condotta. Secondo quanto riferito dal dirigente dell'O.P. il responsabile veniva individuato al termine del primo tempo. Al 30° del secondo tempo l'evento sopra descritto si verificava nuovamente.*

Dunque, i raggi laser in argomento provenivano, non già dalla tribuna centrale occupata dai sostenitori di entrambe le squadre, come sostenuto nell'atto di gravame, bensì dalla curva occupata dai (soli) sostenitori dell'Inter.

Né possono qui trovare credito le residue deduzioni della società ricorrente circa la configurabilità di una terza circostanza attenuante ex articolo 13, comma 1 che, congiuntamente a quelle già riconosciute ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b), consentirebbe di dar corso all'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 13 cit.

Sul punto, la mentovata società deduce che:

a) è stato diffuso un annuncio per far desistere dall'uso del laser;

b) l'utilizzatore è stato identificato attraverso le telecamere di sorveglianza;

c) l'annuncio è stato reiterato durante la gara;

d) un delegato alla sicurezza della società, assieme ad uno steward, hanno consegnato il soggetto alle forze di polizia.

In disparte la genericità della censura, che non evidenzia quale ulteriore circostanza, diversa da quelle già riconosciute dovesse essere applicata alla specifica fattispecie in argomento, deve rilevarsi come la condotta collaborativa posta in essere dalla società ricorrente non possa ritenersi del tutto adeguata, attesa la reiterazione dell'episodio in contestazione anche nel secondo tempo di gara (dopo cioè che la società era già intervenuta, in modo evidentemente non risolutivo).

Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che non possa essere obliterata la gravità dei fatti in contestazione in ragione sia dell'intrinseca valenza offensiva delle singole condotte accertate sia della pluralità degli addebiti e della loro reiterazione nel corso della gara sia ancora della contestata recidiva, fatta palese dalla consumazione di episodi analoghi accertati a carico della società ricorrente nell'arco di appena 6 mesi con Com. Uff. del 29.10.2012 (partita Bologna/Inter) del 5.11.2012 (partita Juventus/Inter) dell'11.12.2012 (Inter/Napoli) dell'11.2.2013 (Inter/Chievo).

Ciò nondimeno, la Corte ritiene di dover rimodulare la sanzione inflitta dal giudice di prime cure onde rendere il relativo contenuto afflittivo maggiormente aderente agli orientamenti fin qui assunti, quanto all'entità della misura punitiva, in riferimento alle singole tipologie di illecito in contestazione consumate in circostanze analoghe a quelle qui in rilievo.

In applicazione della suddetta metodica appare, dunque, equo applicare la sanzione di € 40.000 con conferma della diffida.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei soli limiti suddetti e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano riduce la sanzione all'ammenda di €40.000,00 con conferma della diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 13 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete